

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
AVV. PAOLO TETTO
DOTT. DANIELE CICINELLI

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

nell'interesse del Dott. **Giuseppe Tinti**, nato a Modena (MO) il 21.09.1990, C.F. TNTGPP90P21F257T, residente in Bomporto (MO), Via dell'acero n. 21, cap 41030, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv.to Prof. Valerio Tallini (TLLVLR82A25D810C) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Luigi Luciani n. 1, Roma – 00197 (fax: 06/3222524), nonché presso il domicilio digitale valeriotallini@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente*;

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- *amministrazione resistente*;

- la **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO NOTARILE BANDITO CON D.D.G DEL 13 DICEMBRE 2022**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- *amministrazione resistente*;

E NEI CONFRONTI DI

- **Liana Fiorenza** (liana.fiorenza@pec.ordineavvocaticatania.it);

- **Francesca Luigia Imbriani** (francesca.imbriani@pec.it);

- **Jacopo Aggio** (jacopoaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it);

- **Luca Sbranti** (lucasbranti@ordineavvocatiroma.org);

- *apparenti controinteressati*;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE COLLEGALE EX

ART. 55 C.P.A.

- dei seguenti atti, in via principale, *in parte qua* in cui risultano lesisi della sfera giuridica del ricorrente e, in subordine, *in toto*:

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
AVV. PAOLO TETTO
DOTT. DANIELE CICINELLI

- del provvedimento, pubblicato sul sito *web* istituzionale del Ministero della Giustizia in data 03.07.2024 e dell'allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del concorso notarile bandito con D.D.G. 13.12.2022 a 400 posti di notaio, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione del ricorrente e, quindi, laddove il ricorrente non è incluso tra gli ammessi alla prova orale (**doc. 1**);
- di tutti i verbali concorsuali e relativi allegati, inclusi il verbale della Commissione n. 141 del 08.11.2023 e del relativo allegato A, ossia l'allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 325 (**doc. 2**), nella parte lesiva della posizione del ricorrente;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti.

FATTO

1. Ragioni di chiarezza e completezza difensiva inducono, seppur brevemente, a rievocare gli atti e i fatti che segnano la fattispecie in esame, onde palesarne i plurimi profili di illegittimità.
2. Orbene, giova osservare che l'odierno ricorrente, dott. Giuseppe Tinti, dopo aver versato in atti rituale domanda, nelle giornate del 24, 25 e 26.05.2023 ha partecipato al Concorso bandito con D.D.G. 13.12.2022 e finalizzato al reclutamento di 400 posti di notaio.
3. Nel mese successivo, la Commissione esaminatrice definiva i criteri per la valutazione degli elaborati: più segnatamente, la medesima Commissione predisponava *ex art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 166/2006*, un elenco di (17) tipologie di "*motivazioni sintetiche con formulazione standard*" relative ai casi di inidoneità del candidato. Ancor più nello specifico, trattasi di tutte le ipotesi di nullità e di gravi insufficienze *ex art. 11, comma 7, D.lgs. n. 166/2006* (fattispecie 1-9), nonché di altri errori che non comportano l'insufficienza (fattispecie 10-17), individuati sulla base di criteri predeterminati. La formulazione di tali fattispecie era tale che la Commissione, in sede di correzione, avrebbe dovuto, caso per caso, completare le suddette formulazioni con indicazioni più puntuali, come si evidenzia dagli stessi puntini di sospensione contenuti in ciascuna fattispecie.

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
AVV. PAOLO TETTO
DOTT. DANIELE CICINELLI

Le suddette ipotesi venivano trascritte in una griglia denominata “*formulazione standard*”, (che poi sarebbe stata) inserita all’interno di ciascun verbale di correzione. La griglia è unica per ciascun candidato e contiene le valutazioni relative a tutte le prove lette (e corrette) dalla Commissione per ciascun concorrente.

4. Orbene, non è superfluo sin da subito osservare che **la valutazione del ricorrente veniva effettuata** in data 08.11.2023, ossia **allorquando erano state ancora aperte solamente pochissime buste** (doc. 3, relativo a comunicazione del Ministero della Giustizia, ove viene affermato che “*La correzione ...è iniziata ufficialmente il 26 giugno 2023. Al 6 novembre 2023, data dell’ultimo avviso pubblicato, sono state aperte 287 buste, e sono stati valutati idonei 50 candidati*”).

5. In ogni caso, nella suddetta seduta dell’08.11.2023, con riguardo agli elaborati dell’odierno ricorrente, la Commissione rilevava quanto segue:

“*Dopo la lettura dell’elaborato relativo all’atto **inter vivos** di diritto civile la Commissione, non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. 166/2006, **passa alla lettura del secondo elaborato**...corrispondente alla seconda prova scritta (atto mortis causa)*

...

*Dopo la lettura la lettura dell’elaborato relativo all’atto **mortis causa** la Commissione, non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. 166/2006, **passa alla lettura del terzo elaborato**...corrispondente alla terza prova scritta (atto inter vivos di diritto commerciale)*

...

Dopo la lettura del terzo elaborato, relativo all’atto inter vivos di diritto commerciale la Commissione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006 dichiara non idoneo il candidato.

Il risultato della valutazione degli elaborati è riportato nell’allegata scheda di valutazione con motivazione standard, denominata allegato A)” (doc. 2).

A sua volta, nell’Allegato A, la Commissione rilevava la presunta violazione della fattispecie standard n. 4:

“*la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni*

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

*adottate, consistite: INTER VIVOS COMMERCIALE. **Il candidato prevede l'inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera, con conseguente inapplicabilità della stessa clausola nel caso di modifica della compagine medesima**"* (ancora doc. 2).

6. Di qui – lo si anticipa sin da ora- l'inverarsi di un evidente e macroscopico errore in cui è incorsa la Commissione, sol che si consideri che **numerosissimi altri candidati, poi ammessi a sostenere la prova orale, hanno adottato la medesima soluzione dell'odierno ricorrente (doc. 4), ossia andando a prevedere l'inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera** (docc. 5-19, relativi agli elaborati di siffatti candidati poi ammessi a sostenere la prova orale, conseguiti dall'odierno ricorrente a seguito di formale accesso agli atti; con riserva di produrne ulteriori nel prosieguo del giudizio).

E valga così il vero:

- da una parte, parte ricorrente prevedeva l'inserimento della clausola antistallo non in termini generali e astratti e non è stata ammessa a sostenere le prove orali: *"Qualora si verifichi uno stallo decisionale...sia i soci **Primo, Secondo e Terzo** congiuntamente possono presentare una proposta irrevocabile di acquisto delle quote di Mevio, sia **Mevio** può presentare una proposta irrevocabile di acquisto di tutte le quote di Primo, Secondo e Terzo"* (doc. 4, pag. 16, delibera n. 9);

- dall'altra, analoga clausola si rinviene nell'elaborato contrassegnato dal numero **353**, ove vengono specificamente indicati i soci e ciononostante il candidato è stato ammesso a sostenere le prove orali: *"e) inserimento di una clausola antistallo...(indicazione se viene chiesto che il primo socio a parlare sia **Mevio** o siano invece **Primo, Secondo e Terzo**)"* (cfr. doc., pag. 27);

- alla stessa maniera, nell'elaborato contraddistinto dal numero **576** è stata inserita da un candidato, poi ammesso a sostenere le prove orali, la clausola antistallo facendo riferimento alle persone dei soci. E così: *"In caso di uno stallo decisionale consistente in...(seguono precisazioni), ciascun gruppo sociale, uno costituito dai soci **Primo, Secondo e Terzo** e*

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

l'altro costituito da Mevio, ha la possibilità di recapitare all'altro gruppo decisionale una proposta irrevocabile di acquisto" " (cfr. doc., pag. 20);

- una identica clausola si rinviene nell'elaborato **932**, redatto anch'esso da soggetto poi ammesso a sostenere le prove orali, a differenza dell'odierno ricorrente: *"In caso di stallo decisionale tra i due gruppi sociali composti, da una parte, dai soci **Primo, Secondo e Terzo** e dall'altra dal **socio Mevio**" (cfr. doc., pagg. 19-20);*

- allo stesso modo, il candidato il cui elaborato è contrassegnato con il numero **1286** ha inserito la clausola antistallo facendo riferimento alle persone dei soci ed è stato poi ammesso a sostenere le prove orali del concorso. E così: *"Art....clausola antistallo. Nel caso in cui ricorra uno stallo decisionale in seno all'assemblea dei soci, con impossibilità di assumere decisioni per nr. 2 assemblee consecutive, il socio **Mevio**, da un lato, e i soci **Primo, Secondo e Terzo** congiuntamente, dall'altro, potranno avviare la seguente procedura" (cfr. doc., pag. 24);*

- sulla stessa lunghezza d'onda si colloca l'elaborato contrassegnato dal numero **1372**, il quale, al pari del ricorrente, ha fatto riferimento alle persone dei soci e, a differenza di quest'ultimo, veniva tuttavia ammesso a sostenere le prove orali: *"Per il caso in cui si verifichi uno stallo decisionale e precisamente...ciascuno dei gruppi sociali rappresentati, da un lato, dal socio **Mevio** e, dall'altro, congiuntamente dai soci **Primo, Secondo e Terzo**, potrà attivare il meccanismo..." " (cfr. doc., pag. 24).*

Di qui, la evidente illegittimità dell'operato della Commissione (cfr. altresì tutti gli ulteriori elaborati che quivi vengono versati in atti, da cui emerge inequivocabilmente l'utilizzo di una clausola c.d. antistallo formulata in termini concreti: cfr. **docc. 5-19**).

7. E, inoltre, nel medesimo Allegato A, la medesima Commissione rilevava altresì ulteriori imperfezioni, **queste ultime tuttavia non dirimenti, giacché non rientranti nel novero dell'art. 11, co. 7, cit.** (ossia non consistenti in "nullità" e/o "gravi insufficienze"), bensì nelle ipotesi di cui all'art. 11, co. 6, cit..

Prova ne è il fatto che tali imperfezioni hanno consentito alla Commissione di proseguire dapprima con la lettura del secondo elaborato e poi con la lettura del terzo elaborato dell'odierno ricorrente, situazione che viceversa non si sarebbe verificata, è bene

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

immediatamente rappresentarlo, qualora il medesimo ricorrente fosse incorso in una ipotesi, appunto, di “nullità” o “grave insufficienza”.

▶ 15	15.la Commissione delibera, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che il candidato non merita l'idoneità per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, con riferimento agli elaborati: INTER VIVOS CIVILE: a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno ex art. 57 L.N.; b) mancata previsione di un verbale notarile di accertamento del verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione; c) atecnica formulazione della clausola relativa alla indicazione dei mezzi di pagamento del prezzo; d) la descrizione del bene oggetto di vendita è fatta mediante rinvio alle premesse dell'atto che non ne consentono una precisa identificazione.
▶ 17	17.la Commissione delibera, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che il candidato non merita l'idoneità per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica con riferimento agli elaborati: INTER VIVOS CIVILE: mancata previsione della garanzia relativa alla servitù, senza alcuna considerazione dell'ipoteca gravante sul fondo servente. MORTIS CAUSA: a) carente giustificazione in motivazione e parte teorica della diseredazione di Mevio, senza particolare riguardo alla intangibilità della sua quota di riserva e con incongruo riferimento alla disposizione di cui all'art. 713 c.c.; b) il candidato con riferimento alla volontà del testatore di tutelare il dipendente Sempronio prevede un legato avente ad oggetto “il diritto alla stipula, entro ... giorni dall'apertura della successione, di un contratto di lavoro subordinato ai medesimi patti e condizioni del contratto di lavoro attualmente in essere ...”, ipotizzando in motivazione la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della morte del testatore, senza considerare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. INTER VIVOS, MORTIS CAUSA e INTER VIVOS COMMERCIALE: la trattazione di tutte le parti teoriche risulta estremamente lacunosa e superficiale.

7. In data 03.07.2024 venivano pubblicati i risultati delle prove scritte e i nominativi dei candidati ammessi alle prove orali, tra i quali tuttavia non rientra l'odierno ricorrente (**doc. 1**), nonostante lo stesso, come dianzi rappresentato:

- non avesse conseguito alcuna nullità e/o grave insufficienza con riguardo ai primi due elaborati;

- con riguardo al terzo elaborato, avesse adottato **la medesima – e preme rimarcare la medesima - soluzione utilizzata da numerosissimi altri candidati, la cui correzione è avvenuta, non è superfluo osservare, successivamente rispetto a quella dell'odierno ricorrente e, viceversa, poi ammessi a sostenere la prova orale (ancora doc. 5-20).**

8. Orbene, a fronte di quanto dianzi testualmente rievocato, gli atti quivi impugnati sono illegittimi e fortemente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, il quale li impugna per i seguenti

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 7, D.LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME - ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO (IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE STANDARD N. 4)

Gli atti quivi impugnati si rivelano illegittimi in quanto affetti dai vizi di cui in rubrica.

Infatti, come *supra* palesato, dalla lettura del verbale emerge che:

“Dopo la lettura del terzo elaborato, relativo all’atto inter vivos di diritto commerciale la Commissione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006 dichiara non idoneo il candidato.

Il risultato della valutazione degli elaborati è riportato nell’allegata scheda di valutazione con motivazione standard, denominata allegato A)” (doc. 2).

A sua volta, nell’Allegato A, la Commissione rilevava la presunta violazione della fattispecie standard n. 4:

*“la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite: INTER VIVOS COMMERCIALE. **Il candidato prevede l’inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera, con conseguente inapplicabilità della stessa clausola nel caso di modifica della compagine medesima**” (ancora doc. 2).*

Di qui l’inverarsi di un evidente e macroscopico errore in cui è incorsa la Commissione, sol che si consideri che, come già *supra* anticipato, **numerosi altri candidati, poi ammessi a sostenere la prova orale, e le cui correzioni sono state effettuate, da un punto di vista squisitamente cronologico, successivamente rispetto a quella dell’odierno ricorrente, hanno adottato la medesima soluzione utilizzata da parte ricorrente** (in part., si v. parte in “fatto”, punto n. 6, pagg. 4-5 dell’odierno ricorso, il cui contenuto per ragioni di economia processuale è da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto), ossia andando a prevedere l’inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
AVV. PAOLO TETTO
DOTT. DANIELE CICINELLI

delibera (**docc. 5-19**, relativi agli elaborati di siffatti candidati poi ammessi a sostenere la prova orale, elaborati conseguiti dall'odierno ricorrente a seguito di formale accesso agli atti). Di qui, l'evidente illegittimità dell'agire e della scelta compiuta dalla Commissione per evidente **disparità di trattamento** tra i suddetti candidati (ammessi a sostenere la prova orale) e l'odierno ricorrente, viceversa, non ammesso, ancorché avesse già superato le prime due prove.

Quanto dianzi rievocato trova riprova nella granitica giurisprudenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, per il quale infatti:

- *“Premesso che la ricorrente contesta il giudizio sulla sua prova scritta di diritto amministrativo reso nell'esame di avvocato, per la sessione dell'anno 2023, dalla Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano;*

...

*Ritenuto, tuttavia, che non appaiono, prima facie, irrilevanti i prospettati profili di **difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati (quest'ultime prodotte in giudizio a seguito di accesso agli atti)***

...

accoglie, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione, l'appello cautelare” (in tal senso, Cons. Stato, 28.06.2024, ord. n. 2452);

- *“nella fattispecie non appaiono, prima facie, irrilevanti i prospettati profili di **difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati**, in relazione ai criteri elaborati dalla Commissione centrale e fatti propri dalle Sottocommissioni, non risultando riscontrata la presenza di errori grammaticali, sintattici, logico-giuridici o processuali;*

Considerato pertanto che la domanda cautelare, anche sotto il profilo del danno, può essere accolta ai soli fini del riesame dell'elaborato da parte di una Commissione operante presso una diversa Corte di Appello, che la Sezione reputa opportuno individuare nella Corte di Appello di Bologna” (in tal senso, Cons. Stato, 31.07.2024, ord. n. 2950);

- *“ nella fattispecie non appaiono, prima facie, irrilevanti i prospettati profili di **difforme valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri candidati**, anche alla luce delle problematiche relative alla disponibilità dei testi*

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

legislativi indicati nella traccia, nonché della non chiara riferibilità delle spunte e segni apposti a margine dell'elaborato” in tal senso, **Cons. Stato, 31.07.2024, ord. n. 2947**).

Onde evitare pretestuose e prevedibili eccezioni, è evidente che la predetta censura non attiene ovviamente al merito della valutazione, bensì alla (ir)-ragionevolezza ed alla (in)-congruità dell'operato della Commissione in relazione ai criteri valutativi e, soprattutto, detta censura dimostra, in maniera inequivocabile, la disparità di trattamento in cui è incorsa la Commissione medesima; **la quale, evidentemente resosi conto che tutti i candidati (non solo, quindi, parte ricorrente) avevano formulato la c.d. clausola anti-stallo non in termini generali ed astratti, ha inevitabilmente mutato il proprio iniziale convincimento, all'uopo ritenendo viceversa corretta tale soluzione.** Prova ne è il fatto, non finiremo mai di ripetere e come dianzi sottolineato, che almeno 15 candidati che avevano formulato la c.d. clausola anti-stallo non in termini generali ed astratti (quindi come parte ricorrente) e i cui elaborati venivano corretti successivamente rispetto a quelli dell'odierno ricorrente, venivano viceversa ammessi a sostenere le prove orali.

Del resto, se la Commissione non avesse modificato il proprio iniziale convincimento, probabilmente, sarebbe stata costretta ad ammettere alle prove orali solamente pochissimi candidati, pur a fronte di ben 400 posti disponibili.

Di qui, l'evidente invalidità del suddetto verbale alla luce di quanto dianzi sottolineato.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 6, D.LGS. N. 166/2006 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME - ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ILLOGICITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - IRRAZIONALITÀ - ABNORMITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE STANDARD N. 15 E 17 E, QUINDI, IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DIVERSE DALLA “NULLITA' O GRAVI INSUFFICIENZE”)

Non è superfluo sottolineare che l'unica contestazione rilevante ai fini in esame è quella *supra* dianzi ampiamente censurata (n. I).

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

Quanto invece alle ulteriori contestazioni mosse (in specie, quelle indicate nelle fattispecie standard nn. 15 e 17), trattasi, in concreto, di mere imperfezioni. Prova ne è il fatto che di fronte alle anzidette imperfezioni, la Commissione esaminatrice, con riguardo ai primi due elaborati, ha ritenuto di non arrestare la correzione, stante evidentemente la correttezza delle soluzioni adottate, della motivazione e della parte teorica.

Per mero tuziorismo, tuttavia si rappresenta che le motivazioni adottate dalla Commissione, anche con riguardo alle fattispecie standard nn. 15 e 17, sono erranee e non possono essere condivise.

Sulla scheda n. 15

▶ 15	15.la Commissione delibera, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che il candidato non merita l'idoneità per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, con riferimento agli elaborati: INTER VIVOS CIVILE: a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno ex art. 57 L.N.; b) mancata previsione di un verbale notarile di accertamento del verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione; c) atecnica formulazione della clausola relativa alla indicazione dei mezzi di pagamento del prezzo; d) la descrizione del bene oggetto di vendita è fatta mediante rinvio alle premesse dell'atto che non ne consentono una precisa identificazione.
------	---

Le predette motivazioni sono erranee ed inconferenti.

Quanto alla asserita imperfezione **sub a)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, la legge e, segnatamente, l'art. 57 L.N. non richiede che la sottoscrizione del sordomuto Sempronio sia immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno. E ciò emerge inequivocabilmente proprio da una piana lettura del medesimo testo legislativo: *“Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme: il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente”*.

Quanto alla presunta imperfezione **sub b)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, nessuna – e preme rimarcare nessuna - norma prevede l'obbligo di indicare in atto un verbale notarile di accertamento nel verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione, come, del resto, conformato dalla prassi notarile in merito.

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

Quanto alla presunta imperfezione **sub c)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, la clausola relativa ai mezzi di pagamento è conforme tecnicamente alla previsione legislativa di cui al D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito in L. 04.08.2006 n. 248, in base alla quale *“le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo”*. E tutto ciò risulta esattamente nell’elaborato *inter vivos* dell’odierno ricorrente (**doc. 20**).

Quanto alla presunta imperfezione **sub d)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, le premesse, andando a costituire una parte sostanziale ed integrante dell’atto, possono contenere la descrizione del bene oggetto di vendita, come risulta dalla costante prassi notarile sul punto; a conferma di quanto dedotto, infatti, non esiste alcuna prescrizione normativa che vieti ciò.

Donde, l’evidente illegittimità dell’operato della Commissione, giacché non v’è stata alcuna inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge. A conferma di ciò la Commissione esaminatrice non ha mai – e preme rimarcare mai – indicato la prescrizione normativa asseritamente non osservata. E valga nuovamente il vero:

- la contestazione *sub a)* non viola il predetto art. 57, come dianzi precisato;
- le contestazioni *sub b), c), d)* non violano neppure in parte alcuna normativa (e, anzi nessuna normativa richiede quanto asserito dalla Commissione) e, in ogni caso, la Commissione, come poc’anzi anticipato, non ha indicato, neppure in modo generico, le prescrizioni di legge che a suo avviso non sarebbero state osservate.

Sulla scheda n. 17

▶ 17	<p>17.la Commissione delibera, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che il candidato non merita l’idoneità per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica con riferimento agli elaborati: INTER VIVOS CIVILE: mancata previsione della garanzia relativa alla servitù, senza alcuna considerazione dell’ipoteca gravante sul fondo servente. MORTIS CAUSA: a) carente giustificazione in motivazione e parte teorica della diseredazione di Mevio, senza particolare riguardo alla intangibilità della sua quota di riserva e con incongruo riferimento alla disposizione di cui all’art. 713 c.c.; b) il candidato con riferimento alla volontà del testatore di tutelare il dipendente Sempronio prevede un legato avente ad oggetto “il diritto alla stipula, entro ... giorni dall’apertura della successione, di un contratto di lavoro subordinato ai medesimi patti e condizioni del contratto di lavoro attualmente in essere ...”, ipotizzando in motivazione la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della morte del testatore, senza considerare l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2112 c.c. INTER VIVOS, MORTIS CAUSA e INTER VIVOS COMMERCIALE: la trattazione di tutte le parti teoriche risulta estremamente lacunosa e superficiale.</p>
------	--

Le predette motivazioni sono erranee ed inconferenti.

Inter vivos civile

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

Sull'unica imperfezione: la Commissione pretermette di riferire che, sul punto, la quasi totalità dei vincitori non ha previsto alcuna garanzia. In particolare, a differenza di quanto ritenuto erroneamente dalla Commissione, nessuno dei vincitori si è posto il problema della garanzia, evitando dunque di farne menzione, sia nella redazione dell'atto, sia nella susseguente motivazione. A conferma di quanto dedotto, si produce l'elaborato di un vincitore, il quale dichiara quanto segue: “*per la garanzia sulla servitù ... non vi è una garanzia propria...*” (**doc. 21**). Trattasi chiaramente di contestazione pretestuosa, all'uopo utilizzata dalla Commissione onde tentare di “rafforzare” la contestazione principale, ossia quella prevista nella scheda n. 4 (*supra* n. I).

Mortis causa

Quanto alla presunta imperfezione **sub a)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, la diseredazione è stata ampiamente trattata, sol che si consideri che parte ricorrente ha utilizzato un'intera pagina (**doc. 22**, si v. in particolare la parte motivazionale).

E senza tacere che la soluzione adottata, ritenuta corretta dalla commissione, è stata la previsione di un legato in sostituzione di legittima in favore di Mevio, con la previsione ulteriore dell'esclusione di Mevio medesimo dalla successione *ab intestato*. Il legato in sostituzione di legittima è stato approfondito da parte ricorrente come singolo punto di parte teorica, sottolineando, fra le altre cose, la non applicabilità dell'art 549 c.c. (divieto di pesi e condizioni posto a tutela del principio della intangibilità della legittima) al legato in sostituzione di legittima.

Sicché la questione dell'intangibilità della quota di riserva è stata superata dal legato in sostituzione di legittima, istituto previsto specificamente all'art. 551 c.c., con riferimento al quale non trovano applicazione le problematiche attinenti alla intangibilità della riserva. Donde, appare -ed infatti è - sproporzionato richiedere l'approfondimento di un tema che non trova diretta applicazione nella soluzione adottata.

Inoltre, a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, il riferimento effettuato all'art. 713 c.c. è invece del tutto congruo. Infatti, parte ricorrente ha spiegato come l'art. 587, primo comma, c.c. non va letto esclusivamente in modo attributivo (ad es. “*lego la villa a tizio*”), bensì in modo tale anche da ricomprende posizioni testamentarie ablative; orbene, a sostegno di tale ricostruzione, parte ricorrente ha semplicemente citato il suddetto

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
 AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
 AVV. PAOLO TETTO
 DOTT. DANIELE CICINELLI

art. 713 c.c., che al terzo comma prevede proprio quanto segue: “*Egli (il testatore) può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa **NON** abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio*”. Pertanto, a sostegno della motivazione svolta è congruo e corretto il riferimento a tale articolo, mentre, viceversa, è illegittimo l’operato della Commissione.

Quanto alla presunta imperfezione **sub b)**: a differenza di quanto asserito erroneamente dalla Commissione, si rappresenta quanto segue. Parte ricorrente, avendo presupposto la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della morte, stante l’*intuitus personae* del contratto di lavoro subordinato, ha conseguentemente effettuato un legato avente ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai medesimi patti e condizioni del contratto di lavoro attualmente in essere. E tale soluzione è stata confermata dalla Commissione, in quanto giuridicamente ineccepibile. Sicché considerare invece l’applicazione dell’art. 2112 c.c., relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, sarebbe stato incoerente e, anzi, incongruo rispetto alla corretta soluzione adottata, ossia nel presupposto dell’estinzione del contratto di lavoro. Alla luce di ciò emerge anche in tal caso l’evidente illegittimità dell’operato della Commissione, la quale oltretutto, in maniera irragionevole, richiama erroneamente una norma che NON riguarda la corretta soluzione adottata.

Inter vivos civile, Mortis causa e Inter vivos Commerciale

Sull’unica imperfezione: trattasi di censura pretestuosa, erronea ed inconferente.

Occorre preliminarmente considerare che tutti gli istituti sono stati trattati da parte ricorrente nella parte teorica. Del resto, se ciò non si fosse verificato a parte ricorrente avrebbero senz’altro contestato le fattispecie previste dalle schede 7 e/o 9, relative rispettivamente a “*elaborato gravemente insufficiente per omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia*” e “*elaborato gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nella parte teorica*”.

A conferma di quanto dianzi dedotto, si consideri che la Commissione non ha mai arrestato la correzione per problematiche legate alla “parte teorica”, né quindi dopo la lettura del primo elaborato, né a seguito della lettura del secondo elaborato. Ma v’è di più.

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
AVV. PAOLO TETTO
DOTT. DANIELE CICINELLI

Sul piano “quantitativo”, parte ricorrente ha addirittura avuto una produzione maggiore di candidati poi ammessi alla prova orale: e così il candidato cui corrisponde l’elaborato n. 932 ha svolto la parte teorica in cinque pagine, mentre parte ricorrente ne ha utilizzate ben otto (cfr. doc.).

Analoghe considerazioni involgono anche il profilo “qualitativo”: e così, il candidato cui corrisponde l’elaborato n. 1333, al di là del fatto che si è limitato ad una trattazione di sole cinque pagine (contro le otto dell’odierno ricorrente, cfr. doc.), ha sviluppato solamente tre istituti, mentre parte ricorrente ne ha trattati ben quattro (ancora, cfr. doc.). Allo stesso modo, il candidato cui corrisponde l’elaborato n. 1445 si è concentrato solamente su tre istituti, per di più in sole sei pagine (cfr. doc.).

Donde, trattasi chiaramente, anche in tal caso, di una contestazione del tutto pretestuosa, all’uopo utilizzata dalla Commissione onde tentare di “rafforzare” la contestazione principale, ossia quella prevista nella scheda n. 4 (*supra* n. I); nonché trattasi di contestazione illogica ed erronea, sol che si consideri che **la traccia lasciava ampia libertà al candidato di trattare le parti teoriche “connesse” alla traccia stessa.**

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede sin da ora che vengano acquisiti al giudizio tutti gli atti del procedimento conclusosi con l’atto impugnato. In particolare, si chiede che venga ordinato al Ministero della Giustizia di produrre:

- i provvedimenti di nomina della Commissione Giudicatrice;
- le delibere di formazione dei criteri di massima;
- gli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali;
- i verbali di tutte le sedute della Commissione;
- ogni altro atto utile alla decisione.

ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55

C.P.A.

Per quanto sin qui dedotto si confida emerga il *fumus boni iuris*.

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
AVV. PAOLO TETTO
DOTT. DANIELE CICINELLI

Quanto al ***periculum in mora***, esso risiede nella considerazione che in data 02.09.2024 sono iniziate le prove orali del concorso, le quali termineranno nel corrente mese (**doc. 1**).

Sicché, ove codesto Ecc.mo Collegio suspendesse in *parte qua* l'efficacia dei provvedimenti impugnati e ordinasse alla Commissione esaminatrice (in diversa composizione) di procedere alla ri-correzione del terzo elaborato dell'odierno ricorrente, quest'ultimo (in caso di probabile valutazione "complessiva" di idoneità, avendo adottato, lo si ribadisce nuovamente, nella terza prova scritta, la medesima soluzione di tutti gli altri candidati poi ammessi a sostenere le prove orali, candidati la cui correzione si è tuttavia svolta successivamente) potrebbe senz'altro sostenere immediatamente le prove orali, al pari di tutti gli altri candidati ammessi, senza dover attendere la decisione di merito dell'odierno giudizio.

E senza tacere che qualora il giudizio sul terzo elaborato fosse positivo (in linea, si ribadisce nuovamente, con quelli di tutti gli altri candidati che hanno adottato la medesima soluzione dello scrivente ricorrente) l'ingiusta ed illegittima esclusione di parte ricorrente dai candidati ammessi a sostenere le prove orali, per tutto il tempo necessario a giungere alla definizione di merito del presente ricorso, si ripercuoterebbe inevitabilmente sul suo percorso professionale e, di fatto, sulla futura carriera lavorativa, potendo vantare a quel punto di una minore anzianità di servizio.

E, soprattutto, l'accoglimento dell'odierna istanza cautelare non arrecherebbe alcun pregiudizio alla resistente amministrazione, né andrebbe sulla posizione dei candidati già ammessi all'orale (considerato che sono stati ammessi alle prove orali soltanto 290 candidati rispetto ai 400 posti disponibili), né sui tempi di svolgimento della procedura concorsuale, giacché l'unico incumbente per la (nuova) Commissione sarebbe solamente quello di procedere ad una nuova valutazione del terzo elaborato del ricorrente.

E anzi appare evidente come, nel caso in esame, l'interesse generale ossia quello di garantire la certezza dei traffici, attraverso la vittoria del concorso in esame da parte di un ulteriore candidato (e, quindi, disporre di un Notaio in più, viepiù considerando l'enorme numero di posti messi a concorso), coincida perfettamente proprio con quello del ricorrente.

Alla luce di quanto dedotto e rilevato voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

15

VIA LUIGI LUCIANI, 1
00197 – ROMA
TEL. (+39) 06/3222241
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8
20121 – MILANO
TEL. (+39) 02/94753593

AVV. PROF. VALERIO TALLINI
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FRANCESCA GUERRINI
AVV. ALESSANDRA MANCA BITTI
AVV. PAOLO TETTO
DOTT. DANIELE CICINELLI

- 1) *“in via cautelare: sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale effetto;*
- 2) *nel merito: annullare i seguenti atti, in via principale, in parte qua in cui risultano lesioni della sfera giuridica del ricorrente e, in subordine, in toto:*
 - *del provvedimento, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia in data 03.07.2024 e dell'allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del concorso notarile bandito con D.D.G. 13.12.2022 a 400 posti di notaio, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione del ricorrente e, quindi, laddove il ricorrente non è incluso tra gli ammessi alla prova orale (doc. 1);*
 - *di tutti i verbali concorsuali e relativi allegati, inclusi il verbale della Commissione n. 141 del 08.11.2023 e del relativo allegato A, ossia l'allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 325 (doc. 2), nella parte lesiva della posizione del ricorrente;*
 - *di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti.*
- 3) *in ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.*

I documenti saranno depositati in sede di iscrizione a ruolo, come da separato indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Roma, 2 ottobre 2024

Avv. Prof. Valerio Tallini